

Luca Nivarra: *La grande illusione. Come nacque e come morì il marxismo giuridico in Italia*, Torino, Giappichelli, 2015 (Analisi e diritto, Serie storica, n. 6), pp. XIII-112, ISBN 978-88-3485-952-0.

Il colto volume di Nivarra riapre la discussione su alcuni temi poco frequentati nella recente letteratura giuridica. Si tratta, sinteticamente, dei rapporti tra la tradizione marxista e il diritto italiano negli anni '60 e '70, ricompresi sotto l'etichetta del marxismo giuridico¹. L'opera, degna d'attenzione per quanti s'interessano alle contaminazioni prodotte dal marxismo nelle scienze sociali, si struttura in tre parti.

Nel capitolo I è presentata una ricostruzione dell'opera di Pašukanis, dall'Autore considerato il migliore interprete dell'approccio marxista al diritto. D'interesse cruciale risultano le osservazioni sulla natura del diritto nella fase di transizione al comunismo, da Pašukanis ritenuto, insieme a Nivarra, sprovvisto di una sua specifica identità rispetto al diritto borghese.

Si tratta del punto teorico costituente il perno delle tesi dell'Autore e del suo scetticismo circa le prospettive aperte dal marxismo giuridico. Secondo questa visione, posto che la fase di transizione non costituirebbe una formazione sociale specifica, la relativa forma giuridica sarebbe inscindibilmente legata alla precedente forma di merce, non superata, e al perdurare dello scambio come meccanismo fondamentale della società. Rinviando all'opera stessa per i dettagli di questa impostazione, Nivarra se ne fa sostenitore richiamando il Marx della *Critica al programma di Gotha*, ove si teorizza la differenza tra prima e seconda fase della società comunista. La conclusione è lapidaria: «sotto l'unico profilo rilevante per Marx, che è quello della forma giuridica, parlare di un diritto sovietico (o di un diritto proletario) è semplicemente un non senso» (p. 27).

Si vedrà come il riferimento alla *Critica*, rispetto alla quale è stato dimostrato l'influsso anarchico², unitamente alla centralità della tesi dell'estinzione dello Stato con l'avvento della società comunista, costituiranno la chiave di lettura dell'incontro tra marxismo e cultura giuridica italiana. Ovviamente, la posizione di Pašukanis non esaurisce la riflessione sovietica in materia di teoria del diritto, come ricordato dall'Autore nella critica svolta verso Stučka, difensore della tesi sulla possibilità e necessità dello Stato e del

¹ L'incontro tra questione sociale e pensiero giuridico aveva già dato luogo al socialismo giuridico, secondo una nozione problematica introdotta in Italia da Loria, a sua volta ripresa dalla polemica di Engels e di Kautsky contro il cosiddetto *Juristen-Sozialismus* di Merger.

² D. Losurdo, *Marx e il bilancio storico del Novecento*, La scuola di Pitagora, Napoli 2012, p. 209 (prima ed. Bibliotheca, Gaeta 1993).

diritto proletario nella fase di transizione, e contro Vyšinsky, teorico dell'entificazione del diritto sovietico come autonoma forma giuridica.

Corollario di questa negazione di una specificità del diritto durante la transizione, riferita all'esperienza sovietica ma estensibile a future ipotesi di transizione, è l'interesse per la problematica dell'estinzione del diritto. Secondo l'Autore, infatti, il marxismo giuridico italiano, dimenticata la lezione di Pašukanis, si sarebbe contraddistinto per un duplice difetto: avrebbe sopravvalutato le capacità trasformative del diritto in una società non comunista e, al contempo, avrebbe colpevolmente accantonato il tema dell'estinzione del diritto e dello Stato³.

Così fissate le coordinate teoriche, Nivarra inizia a esaminare la vicenda italiana. Nel capitolo II vengono presi in considerazione due grandi dibattiti promossi negli anni '50 e '70 da Bobbio, dimostratosi abilissimo nell'impostare la discussione secondo le proprie coordinate, insieme a diversi esponenti appartenenti all'intellettualità comunista⁴.

Esito di questi dibattiti, che considerarono la concezione liberale e comunista della libertà e l'esistenza o meno di una dottrina marxista dello Stato, fu la dimostrazione delle difficoltà degli intellettuali comunisti, autolimitatisi a collocare la propria battaglia nel ristretto orizzonte della Costituzione così riducendo il problema del socialismo in una questione istituzionale⁵. Dunque, quanto rimprovera Nivarra, vale a dire lo smodato interesse per le istituzioni, è proprio ciò che, al contrario, Bobbio riteneva insufficiente nella posizione assunta dai comunisti⁶.

³ Questa prospettiva, tuttavia, poteva farsi forte della riflessione di Gramsci sulle prospettive della transizione alla nuova "società regolata", su cui cfr. A. Burgio, *Gramsci. Il sistema in movimento*, DeriveApprodi, Roma 2014, pp. 357-360.

⁴ Sul primo dibattito vedi le annotazioni di Losurdo in *La lotta di classe. Una storia politica e filosofica*, Bari 2015, p. 294 e, del medesimo autore, la corrispondenza con Bobbio riportata in *Marx e il bilancio storico del Novecento*, cit., p. 121.

⁵ C'è chi ha sintetizzato questa posizione con una formula semplificante ma significativa: Nivarra avrebbe sostenuto la tesi «secondo cui i limiti di quel movimento di pensiero sarebbero consistiti nell'essere stato troppo poco anarcocomunista ed invece incline ad un riformismo statalistico» (M. Libertini, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II)*, in "Orizzonti del diritto commerciale", 2015, n° 3, p. 28, n. 66).

⁶ Secondo l'intellettuale torinese, la scienza politica marxista non aveva nulla da dire «sul parlamento e sulle commissioni parlamentari, sul rapporto tra parlamento e potere esecutivo, sul capo dello stato e i suoi poteri, sullo stato amministrativo, compresi il consiglio di stato e la corte dei conti, sul potere locale e sui suoi rapporti col potere centrale, sui sistemi elettorali» (N. Bobbio, *Quale socialismo? Discussione di un'alternativa*, Einaudi, Torino 1976, pp. 93-4).

Venendo all'oggetto principale della ricerca di Nivarra, cui è dedicato il capitolo III, va apprezzata la considerazione dell'incontro tra diritto e marxismo come una forma di modernizzazione della cultura giuridica (p. 61). Colpisce, però, l'enfasi con cui si riprende la discussione sul ruolo della Costituzione, incaricata di «disinnescare il conflitto di classe convertendolo, anche attraverso il riconoscimento di importanti diritti sociali (...), in un conflitto come gli altri e depotenziandolo, quindi, di tutta la carica sovvertitrice che, invece, gli appartiene in ragione della sua verticalità» (p. 66).

L'Autore si scaglia contro chi, accogliendo l'idea borghese di neutralità del diritto, avrebbe finito, soprattutto tra i giuristi d'area PCI, per sposare un «esasperato volontarismo» e un «esasperato feticismo istituzionale» (p. 66), anticamera di una vocazione politica riformista.

Eppure, di fronte alla carenza di proposte percepibili per la realizzazione di politiche capaci di invertire l'attuale tendenza dominante, si potrebbe rimpiangere il dibattito, tipico di quella stagione, sul governo democratico dell'economia, fondato sugli strumenti più avanzati della Costituzione ma ritenuto da Nivarra, forse ingiustamente, il frutto di una «vistosa torsione della prospettiva della transizione» (p. 76)⁷. Più positivo, invece, è il bilancio fornito circa i frutti maturati nell'ambito degli studi di diritto privato.

Prescindendo comunque dallo scetticismo espresso verso le possibilità aperte dal costituzionalismo democratico, in forme che non sono però esaminabili solo con le lenti interpretative di Marx e di Pašukanis perché da questi non conosciute (quantomeno nei termini in cui si presentano a partire dal secondo dopoguerra), si deve comunque concordare con Nivarra su un punto: anche l'uso progressivo della Costituzione muta natura in ragione della permeabilità della stessa a diversi scopi. Una volta limitata la parte economica della Costituzione tramite i Trattati europei, che cosa rimane ad esempio del principio di eguaglianza sostanziale?

⁷ A questo proposito, Nivarra cita come passaggio cruciale dell'incontro tra marxismo e cultura giuridica critica un convegno svoltosi a Catania nel maggio del 1972. In quell'occasione, come raccontato da uno dei protagonisti di quella fase di convergenza, si introdusse la formula dell'«uso alternativo del diritto», cioè «un uso del diritto che prendesse sul serio la costituzione: cioè quel dover essere giuridico-costituzionale del diritto, allora largamente ignorato, in Italia, dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti, in alternativa al suo essere costituzionalmente illegittimo» (L. Ferrajoli, *Intervista* a cura di A. G. Figueroa, "Diritto & questioni pubbliche", 2005, vol. 5). C'è, dunque, una concordanza con quanto sostenuto da Nivarra circa la centralità del ruolo della Costituzione all'interno di questa stagione. Diverse risultano, però, le valutazioni.

«l'art. 3, comma 2 Cost. oggi non viene più invocato per riequilibrare la relazione capitale/lavoro dentro e fuori la fabbrica (proclamandosi, viceversa, la necessità che uno squilibrio vi sia a favore del primo dei due termini) quanto, piuttosto, per argomentare a sostegno della tesi che rivendica la legittimità del matrimonio omosessuale» (p. 86).

Dopo aver messo sul tavolo della discussione, in poche ma dense pagine, un numero corposo di questioni, il volume si chiude riflettendo sul movimento dei beni comuni, ritenuto la prima forma di rottura del paradigma liberista egemone nella cultura giuridica degli ultimi decenni.

A questo proposito, la cornice nella quale *La grande illusione* colloca la propria riflessione è quella elaborata da Negri⁸. Nivarra presenta il movimento dei beni comuni come una risposta a uno dei caratteri con cui si manifesta la finanziarizzazione del capitalismo, secondo l'analisi postoperaista, cioè l'attenzione riservata dal capitale «all'acquisizione e al controllo di beni pubblici» (p. 92). Qui l'Autore ripercorre alcune tappe del legame tra capitalismo e proprietà, ricordando il passaggio storico in cui la tutela della seconda fu subordinata alla sua funzione sociale per arrivare alla più recente torsione impressa dalla «giurisprudenza filoproprietaria» (p. 97) di matrice europea. All'interno di questo quadro di arretramento, «la teoria e la pratica dei beni comuni esprimono una contestazione *ab imo* della proprietà, sia privata, sia pubblica pienamente all'altezza della pervasività acquisita dal paradigma proprietario nell'attuale fase storica» (p. 99).

Nel contesto italiano, due sarebbero i momenti di maggiore emergenza di tale pratica: il *referendum* per l'acqua pubblica e il movimento per le occupazioni degli spazi abbandonati. Questi ultimi, infatti, «stanno al capitale introverso e proprietario di inizio XXI secolo come i primi scioperi stavano al capitale produttivo di metà del XIX secolo» (p. 107).

Il paragone desta qualche perplessità per la diversa portata delle due esperienze. Quella anteriore ha costituito un formidabile strumento di conflitto tra lavoro e capitale, oggi appannato ma dalla storia gloriosa; la seconda si trova ancora ai suoi albori ed è difficile, per ora, valutarne le potenzialità. Può stupire allora il distinto giudizio pronunciato nei confronti dei progetti di trasformazione democratica del governo dell'economia, tacciati di riformismo, rispetto a quello espresso per i movimenti per l'occupazione degli spazi abbandonati.

⁸ L'impronta di Negri, peraltro, era già emergente nella ripresa del giudizio espresso dal teorico operaista, all'epoca del già ricordato dibattito con Bobbio, circa gli intellettuali del PCI, piegati da quest'ultimo alle proprie argomentazioni e vittime di un «appassionato feticismo per le istituzioni» (*Esiste una dottrina marxista dello Stato?*, "Aut aut", 1976, n° 152-153, p. 37).

Anche in questo caso, tuttavia, la genealogia di questa valutazione va rintracciata nella lettura negriana dell'odierno capitalismo, ove il profitto è sostituito dalla rendita e la posizione del capitalista non è più quella dell'organizzatore del lavoro ma risulta assimilabile a quella del proprietario fondiario. Simmetricamente, dunque, cambiano anche le forme principali del conflitto.

In conclusione, l'opera ha il pregio di riportare all'attenzione dibattiti di sicuro interesse in un ambito, come quello del diritto, oggi poco recettivo nei confronti del pensiero critico. Al contempo, la ricerca dell'Autore, che tenta di rilanciare la riflessione intorno a temi come quello dell'estinzione del diritto⁹, si presenta coerente con le proprie premesse teoriche, consentendone un'efficace comprensione.

Juan José Allevi

⁹ La ripresa di tale prospettiva non è inedita nella recente letteratura, ma non è esente da problematiche già ben messe in evidenza anche tra coloro che si rifanno alla tradizione marxista. Si possono ricordare, da un lato, D'Albergo, a giudizio del quale rimane più che attuale il tema dell'estinzione del diritto, come necessario punto di ripartenza della cultura marxista (*Diritto e Stato tra scienza giuridica e marxismo*, Roma 2004, p. 30) e, dall'altro, Losurdo, che lo ha definito il «punto più debole della teoria di Marx» (*Utopia e stato d'eccezione. Sull'esperienza storica del «socialismo reale»*, Laboratorio politico, Napoli 1996, p. 35) nonché, sulla base di un paradosso che è solo apparente, uno dei presupposti della sclerotizzazione del socialismo reale.